

N. R.G. /2018



TRIBUNALE DI FERMO

Il Collegio, composto dai signori magistrati:

Dott. Cesare Marziali – Presidente

Dott. Sara Marzialetti - Giudice

Dott. Chiara Pulicati – Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa tra:

S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in C/O Avv. ,

RECLAMANTE

e

COSTRUZIONI s.r.l. (C.F.), con il patrocinio dell'Avv. Nardone
Dario e dell'Avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliato in via Cesare Battisti, 31 - Pescara,
pec: avvdarionardone@cnfpec.it

RESISTENTE

Motivi

Il reclamo è inammissibile.

E infatti, non solo il decreto emesso *inaudita altera parte* non può essere soggetto a reclamo ma, e la questione è assorbente, nemmeno la successiva ordinanza di conferma o modifica dello stesso, emessa ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., è soggetta a tale mezzo di gravame.

Come già osservato da questo Tribunale, va in primo luogo considerato che il legislatore non ha previsto espressamente la reclamabilità dell'ordinanza ex art. 615 co. 1 c.p.c., sicché si tratta di verificare l'applicabilità in via analogica della disciplina dettata dall'art. 624 c.p.c. per le ordinanze "sospensive" (*recte* che provvedono sull'istanza di sospensione) emesse dal g.e. nelle opposizioni esecutive.

L'estensibilità della disciplina del rito cautelare uniforme alle ordinanze in questione, peraltro, sembrerebbe implicitamente esclusa dall'art. 669 *quaterdecies* c.p.c., secondo cui dette norme si



applicano, oltre alle fattispecie tipiche disciplinate dal codice di rito (sequestri, denuncia di nuova opera e danno temuto, provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e di istruzione preventiva), agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, in quanto compatibili.

In sostanza, il procedimento cautelare uniforme trova applicazione esclusivamente nelle fattispecie tipiche previste dal codice di rito, disciplinando in via residuale i soli provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

D'altra parte, se il legislatore avesse voluto includere nella disciplina del cautelare uniforme altri istituti del codice di rito, avrebbe potuto indicarlo espressamente così come ha fatto per i provvedimenti elencati nell'art. 669 *quaterdecies* c.p.c.

L'applicazione analogica della disciplina dettata per la fase esecutiva (e, dunque, dal pignoramento in poi ex art. 491 c.p.c.) nell'art. 624 c.p.c., inoltre, sembrerebbe esclusa da ragioni di carattere ermeneutico e sistematico.

L'art. 624 c.p.c., innanzitutto, è norma dettata esclusivamente per il processo di esecuzione, essendo diretta a disciplinare l'attività del g.e. e stante l'espresso richiamo all'esecuzione forzata.

L'ordinanza ex art. 615 co. 1 c.p.c., inoltre, andrebbe ricondotta ai provvedimenti sommari di natura inibitoria, piuttosto che cautelare in senso proprio, atteso che il *periculum* in sede di opposizione a precetto è immanente nella necessità di evitare l'esercizio illegittimo dell'azione esecutiva, con la conseguenza che laddove l'opposizione presenti immediatamente un elevato grado di fondatezza, operando un concreto bilanciamento dei contrapposti interessi, occorre inibire un'esecuzione *contra ius*, che deve essere oggetto di verifica puntuale e rigorosa, a differenza dei procedimenti cautelati in cui il *periculum* va apprezzato alla luce del concreto pregiudizio paventato in danno al destinatario del provvedimento (cfr. Trib. Napoli, Ordinanza del 7.4.2015, Pres. Di Lorenzo - Est. Di Lonardo).

Nel processo esecutivo, inoltre, la natura cautelare del provvedimento è determinata dall'esecuzione in corso e, dunque, dall'immediata aggressione ai beni del debitore; non a caso, infatti, il potere riservato al g.e. consiste nella possibilità di sospendere l'esecuzione, mentre il *proprium* del potere inibitorio accordato al g.i. inferisce alla legittimità dell'azione esecutiva stessa, potendo questi sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.

Su tale ultimo punto, è da tener presente la sentenza della Corte Costituzionale n. 306 del 2007, secondo cui la natura latamente cautelare di provvedimenti a cognizione sommaria emessi dal giudice e incidenti sull'esecutività del titolo non impone una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi ("argomento risolutivo per escludere ulteriormente che un'interpretazione costituzionalmente orientata imponga, pur in difetto di espressa previsione del legislatore, il riconoscimento del regime della reclamabilità del provvedimento sospensivo dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 cpc per esigenze di omogeneità di disciplina con il regime previsto dall'art. 624 comma 2 cpc per i provvedimenti di sospensione adottati dal giudice dell'esecuzione"; cfr. Trib. Milano, Ordinanza del 28/5/2008).

Per tali ragioni dev'essere rimeditato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5368/2006) all'indomani della novella introdotto dalla legge 52/2006, che ha eliminato il riferimento all'art. 615 co. 2 c.p.c. originariamente contenuto nel primo comma dell'art. 624 c.p.c., trattandosi, in ogni caso, di norma diretta a disciplinare l'attività del solo giudice dell'esecuzione e, dunque, la fase esecutiva.

Non sussistono, in definitiva, valide ragioni - né di ordine costituzionale, né di natura sistemica - per ritenere necessaria l'equiparazione, quanto al regime delle impugnazioni, delle ordinanze "sospensive" adottate in sede esecutiva (art. 624 c.p.c.) con le ordinanze di (concessione o diniego



della) sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c., trattandosi questi ultimi di provvedimenti suscettibili di riesame (nel senso della conferma o della revoca) con la sentenza che definisce il giudizio e residuando, in ogni caso, il rimedio ex art. 624 c.p.c. per l'eventualità (affatto scontata) di avvio del processo esecutivo.

Il reclamo va, quindi, dichiarato inammissibile.

Nulla dev'essere, invece, disposto in merito alle spese di lite della presente fase di reclamo, dovendosi regolamentare le stesse con la sentenza conclusiva del giudizio di merito (cfr. Trib. Napoli 7.4.2015).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiarare il reclamo inammissibile.

Si comunichi.

Fermo, 28 gennaio 2019

Il Presidente

Dott. Cesare Marziali

Il Giudice rel.

Dott.ssa Chiara Pulicati

